La Corte costituzionale ribadisce il principio per cui le Regioni non hanno il potere di introdurre meri limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina nazionale in materia ambientale, con particolare riferimento alla tipologia di opere da escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

Corte cost., sentenza 20 ottobre 2017, n. 218 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti

Ambiente – Progetti di strade extraurbane secondarie – Obbligo di sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale (VIA) limitato a quelle di lunghezza superiore ai 5 km. – Legge regionale Veneto – Incostituzionalità.

E' incostituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, l'art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km(1).

---

(1) I.- Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla <u>IV sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1902 del 14 aprile 2015</u>, concernente la compatibilità con la normativa statale in materia di VIA di una disposizione della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 - relativa ai progetti di strade extraurbane secondarie - che prevede l'obbligo di sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente a quelle di lunghezza superiore ai 5 km..

I dubbi di incostituzionalità prospettati con l'ordinanza di rimessione riguardavano, in sintesi, i seguenti aspetti:

- a) la norma regionale censurata, stabilendo la procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale solo per le strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri, si porrebbe in contrasto con l'art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, a prescindere dalle loro dimensioni, con ciò invadendo illegittimamente la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente stabilita dall'art.117, secondo comma, lettera s), Cost.;
- b) numerose sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (24 marzo 2011 in causa C-435/09; 15 ottobre 2009 in causa C-255/08; 20 novembre 2008 in causa C-66/06), affermano che gli Stati non possono esercitare la propria discrezionalità nell'identificare criteri e soglie di esenzione alla procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale che siano fondati esclusivamente sulle dimensioni dei progetti;

c) la sentenza n. 93 del 2013 della Corte costituzionale, resa in fattispecie similare, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)), nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedevano che si dovesse tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva del 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

II.- La sentenza in rassegna ha osservato che la criticata disposizione regionale sottopone a *screening* solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri, esentando da tale procedura tutte le strade di dimensioni pari o inferiori, con una statuizione in evidente contrasto con quanto stabilito, anche in attuazione degli obblighi comunitari, dalla disciplina statale; ciò in quanto la limitata lunghezza dei percorsi viari esclusi dalla verifica di assoggettabilità non esclude, per ciò solo, la rilevanza di questi ai fini dell'eventuale impatto ambientale, che ben può essere compromesso dalla costruzione di un tratto stradale, ancorché di modeste dimensioni.

Questi, in sintesi, i passaggi fondamentali della decisione che, superate alcune eccezioni preliminari, ha ritenuto la fondatezza della questione di costituzionalità, a decorrere dalla data (31.7.2007) in cui è venuto a scadere il termine di adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni della parte seconda del codice dell'ambiente:

- d) con la sentenza n. 407 del 2002 (in *Foro it.*, 2003, I, 688, con note di LOMBARDI, FERRARA, OLIVETTI RASON), la Corte ha ritenuto che la tutela dell'ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di «materia trasversale»;
- e) la trasversalità della materia implica, di per sé stessa, l'esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che allo Stato rimane riservato «il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (così sentenza n. 407 del 2002). Alle Regioni non è, tuttavia, consentito, in nessun caso, di apportare deroghe *in peius* rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (così sentenza n. 300 del 2013, in *Foro it.*, 2014, I, 2297 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento);

- f) alla procedura di verifica di assoggettabilità risultano sottoposti tutti i progetti richiamati dal comma 1, lettera c), dell'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, tra cui, appunto, le strade extraurbane secondarie, specificamente indicate alla lettera g) del punto 7 dell'elenco B dell'allegato III alla parte seconda del detto decreto legislativo. Ciò risponde all'esigenza di sottoporre a detta procedura, in attuazione di quanto previsto sul punto dalla normativa europea, qualsivoglia tipologia di progetto, a prescindere che questo sia di competenza statale o regionale, senza consentire esenzioni a priori e in via generale, fondate esclusivamente su parametri dimensionali;
- g) la Corte ha già avuto modo di evidenziare che «[1]'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009, rispettivamente in *Urbanistica e appalti*, 2010, 61 con nota di VENTIMIGLIA, *Giornale dir. amm.*, 2010, 368 con nota di FONDERICO; *Riv. giur. edilizia*, 2009, I, 1397, con nota di DE LEONARDIS, *Riv. giur. ambiente*, 2009, 936 con nota di DI DIO, CIOFFI; e in *Riv. giur. edilizia*, 2009, I, 1273, con nota di DE LEONARDIS, *Riv. giur. ambiente*, 2009, 942 con nota di DI DIO, CIOFFI), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso» (così sentenza n. 127 del 2010 in *Foro it.*, 2010, I, 1709, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2010, 528, con nota di BASSO, *Riv. giur. ambiente*, 2010, 970 con nota di CERUTI);
- h) ne discende che la disposizione regionale censurata sottoponendo, invece, a *screening* solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri ed esentando da tale procedura tutte le strade di dimensioni pari o inferiori, si pone in evidente contrasto con quanto stabilito, anche in attuazione degli obblighi comunitari, dalla disciplina statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.; ciò in quanto la limitata lunghezza dei percorsi viari esclusi dalla verifica di assoggettabilità non esclude, per ciò solo, la rilevanza di questi ai fini dell'eventuale impatto ambientale, che ben può essere compromesso dalla costruzione di un tratto stradale, ancorché di modeste dimensioni.
- III.- Si segnala per completezza, sul tema della competenza statale in materia di ambiente, che:
- i) la <u>Corte di giustizia dell'UE, Sez. I, 17 novembre 2016, C 348/15</u>, *Stadt Wiener* (oggetto della <u>News US del 29 novembre 2016</u> cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), nel rispondere ad una questione sollevata nell'ambito di un giudizio amministrativo austriaco, ha ribadito la preminenza del diritto ambientale europeo, pur

dinanzi allo scadere del termine di ricorso per l'annullamento del progetto non sottoposto a V.I.A. affermando che "L'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che non esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultima un progetto previsto da una disposizione normativa in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell'obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell'Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell'impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto";

j) la <u>Corte di giustizia dell'Unione europea</u>, sez. III, 21 dicembre 2016, causa C -444/15, Italia Nostra Onlus (oggetto della <u>News US del 9 gennaio 2017</u> cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), nell'affrontare un'articolata questione sollevata dal Tar per il Veneto con ordinanza 4 agosto 2015 n. 879, ha specificato le condizioni necessarie affinché si possa applicare la disciplina derogatoria dell'obbligo della Vas, così come dettata a livello europeo, per le cc.dd. piccole aree a livello locale, affermando che "L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev'essere definita riferendosi alla superficie dell'area interessata, alle seguenti condizioni: che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale; che tale area costituisca, all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima";

k) il Tar per la Calabria, Sez. I, ordinanza 7 ottobre 2016 n. 1943 (oggetto della News US del 12 ottobre 2016 cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), ha rimesso alla Consulta una interessante questione in materia ambientale, con particolare riferimento ad una legge regionale che, pur avendo una valenza generale, comporta peculiari effetti applicativi di sospensione sine die di diversi procedimenti autorizzatori, ritenendo, in particolare, che "Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge Regionale n.8/2016 con riferimento all'art. 117 co. 2 lett. s ) Costituzione in quanto tale norma – che ha sospeso, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i procedimenti in corso per il rilascio delle valutazioni di impatto ambientale e delle autorizzazioni integrate ambientali per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti sul o nel suolo - si pone in diretta violazione della disciplina nazionale, con cui il legislatore statale ha esercitato la propria competenza esclusiva; con gli artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che stabiliscono termini certi per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti

autorizzatori, nonchè con gli artt. 11, 19, 25 26, 29 bis, 29 ter, 29 quater del medesimo Decreto Legislativo n. 152 nei quali si prevedono termini endoprocedimentali e di definizione del procedimento certi, dettati dal legislatore statale nell'esercizio del monopolio normativo che gli è riconosciuto";

l) il <u>Tar Marche, ordinanza 22 marzo 2016 n. 185</u> (oggetto della <u>News US del 23 marzo 2016</u> cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), ha rimesso alla Corte europea una interessante questione in materia ambientale, in specie con riferimento all'esperibilità della V.i.a. ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell'autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA, formulando, in particolare, la seguente questione pregiudiziale "se, in riferimento alle previsioni di cui all'art. 191 del TFUE e all'art.2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l'esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell'impianto, qualora l'autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario".